



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 29.06.2019

CIRCOLARE N. 33

OGGETTO: NUOVI LIMITI REVISORI.

Nell'ambito del D.Lgs. n. 14/2019 contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Legislatore, modificando l'art. 2477, C.c., ha ampliato le ipotesi in cui nelle srl sussiste l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, prevedendo la riduzione dei limiti di attivo patrimoniale, ricavi e dipendenti.

Recentemente, è stata pubblicata sulla **G.U. 17.6.2019**, n. 140 la Legge n. 55/2019 di conversione del DL n. 32/2019, c.d. "Sblocca cantieri", che prevede una nuova modifica (ora in aumento) dei predetti limiti.

LIMITI STABILITI DAL DECRETO "CRISI D'IMPRESA"

L'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019, modificando il citato art. 2477, ha:

- confermato la previsione del comma 1 in base alla quale l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo / revisore; qualora lo statuto non disponga diversamente, lo stesso è costituito da un solo membro effettivo;
- ridotto i limiti stabiliti dal comma 3, prevedendo che la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se la società:
 - è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
 - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - **ha superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:**
 - totale dell'attivo dello Stato patrimoniale → € 2.000.000
 - ricavi delle vendite / prestazioni → € 2.000.000
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio → 10 unità

(La **previgente disposizione** richiedeva la nomina dell'organo di controllo in caso di **superamento**, per due esercizi consecutivi, **di 2 dei 3 limiti** previsti)

- stabilito che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore **cessa se per 3 esercizi** (in precedenza, 2) **non è superato alcuno dei predetti limiti.**
- disposto, mediante la revisione del comma 5, che:
 - se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo / revisore, la stessa è effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi interessato anche "*su segnalazione del conservatore del registro delle imprese*";
 - alle srl sono applicabili le disposizioni dell'art. 2409, C.c. in materia di controllo giudiziario sulla gestione (anche se la società è priva dell'organo di controllo).

Di fatto è stata normativamente riconosciuta anche in tali società la possibilità di denuncia dei soci al Tribunale delle violazioni commesse dagli amministratori che possono arrecare danno alla società, risolvendo così l'ampio dibattito sviluppatosi sul tema in dottrina e in giurisprudenza.

NUOVI LIMITI STABILITI DAL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"

Come accennato, in sede di conversione del citato DL n. 32/2019 è stato introdotto l'art. 2-bis che ha (ri)modificato i commi 2 e 3 dell'art. 2477.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





In particolare, mentre sono state confermate le prime due fattispecie alla cui sussistenza si determina l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, ossia qualora la srl:

- sia tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;

il Legislatore ha nuovamente rivisto, raddoppiandoli rispetto a quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 14/2019, i limiti "dimensionali" per la nomina dell'organo di controllo / revisore.

Ora detto obbligo sussiste per le srl che hanno **superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:**

- **totale dell'attivo dello Stato patrimoniale → € 4.000.000**
- **ricavi delle vendite / prestazioni → € 4.000.000**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio → 20 unità**

| OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE DI SRL | | | | | |
|---|---------------|--|----------------------|------------------|--|
| Parametri di riferimento | Vecchi limiti | | Nuovi limiti | | |
| | | | D.Lgs. n. 14/2019 | DL n. 32/2019 | Se per 2 esercizi consecutivi, è superato almeno 1 dei 3 limiti |
| Attivo Stato patrimoniale | € 4.400.000 | Se per 2 esercizi consecutivi, sono superati 2 dei 3 limiti | € 2.000.000 | € 4.000.000 | |
| Ricavi vendite / prestazioni | € 8.800.000 | | € 2.000.000 | € 4.000.000 | |
| Dipendenti occupati in media nell'esercizio | 50 unità | | 10 unità | 20 unità | |

Nell'ambito del citato art. 2-bis il Legislatore ha altresì **confermato le previsioni** contenute nell'art. 2477:

- al comma 5, in materia di **mancata nomina dell'organo di controllo**, con conseguente intervento del Tribunale, e di **controllo giudiziario** sulla gestione;
- al comma 3, in base alle quali la nomina dell'organo di controllo / revisore **cessa se per 3 esercizi non è superato alcuno dei predetti limiti**.

DECORRENZA ED EFFETTI DEI NUOVI LIMITI

In merito alla decorrenza dei nuovi limiti, va innanzitutto evidenziato che il citato art. 379, D.Lgs. n. 14/2019 ha previsto che:

• **le srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019**, al superamento dei limiti (€ 2.000.000 di attivo / ricavi, 10 dipendenti) oggi (4.000.000/ 20 dipendenti) **devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto ... entro nove mesi dalla predetta data**".

Fino alla scadenza di tale termine (16.12.2019) restano valide le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo / statuto, ancorché non conformi alle nuove previsioni.

Lo Studio contatterà prossimamente i clienti interessati dalla normativa.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

